



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

La Svizzera e Hong Kong firmano una Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 06.12.2010 - In data odierna la Svizzera e Hong Kong hanno firmato a Hong Kong una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito. La CDI contiene disposizioni sullo scambio di informazioni negoziate in base ai parametri decisi dal Consiglio federale e che corrispondono agli standard dell'OCSE. La CDI contribuirà allo sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.

Nei settori importanti per l'economia svizzera è stato possibile trovare soluzioni complessivamente favorevoli. Per i pagamenti di dividendi a società che detengono almeno il 10 per cento della società distributrice e per i dividendi versati a istituti di previdenza e alla Banca centrale è stata concordata l'esenzione dall'imposta alla fonte. Nei casi rimanenti, l'imposta alla fonte ammonta al 10 per cento. In generale gli interessi non soggiacciono all'imposta alla fonte e per i canoni il diritto d'imposizione dello Stato da cui provengono è fissato al 3 per cento. Le imprese svizzere senza sede fissa a Hong Kong potranno essere tassate da Hong Kong solo a determinate condizioni e se avranno esercitato la loro attività per almeno 270 giorni. La Convenzione prevede una clausola arbitrale e una disposizione sullo scambio d'informazioni secondo gli standard dell'OCSE.

Al termine dei negoziati i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla Convenzione con Hong Kong. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la maggior parte delle associazioni economiche si è dichiarata favorevole alla conclusione della Convenzione.

Fasi dalla firma fino all'entrata in vigore

Dopo la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta la CDI firmata e il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione delle CDI e decide se devono essere sottoposte al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo. Il 18 giugno 2010 le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa sono state approvate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Il termine per il referendum facoltativo è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2010.

La Convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore con la ratifica. Questa avviene attraverso lo scambio di note diplomatiche oppure con lo scambio degli strumenti di ratifica. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. L'applicazione delle disposizioni dipende dalla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Urs Duttweiler, Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 322 72 52

Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
Internet: <http://www.dff.admin.ch/it>⁽¹⁾

Allegati:

- [Accord Entre le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu \(pdf, 115kb\)](#)⁽²⁾

Tutti i collegamenti da questa pagina

1. <http://www.dff.admin.ch/it>
2. <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/21398.pdf>